

Comune di Peschiera Borromeo

Campagna odorimetrica ai sensi della D.g.r. 3018/2012
Maggio-Luglio 2019

Aree interessate

- La campagna è stata avviata a seguito di numerose segnalazioni distribuite su N. **5 aree** interessate.
- È richiesta la partecipazione attiva della cittadinanza disponibile che è residente nelle aree interessate e in quelle limitrofe.



Di cosa si tratta?

- D.g.r. 3018/2012 «Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività **a forte impatto odorigeno**».

7.1. **Fase A**

- La prima fase di indagine si attiva ogni qualvolta **ci siano ricorrenti e significative segnalazioni di disturbo olfattivo** da parte della popolazione residente nel territorio circostante l'insediamento produttivo. Il Sindaco del Comune interessato dal disturbo, che potrebbe anche non essere il Comune in cui è posto l'insediamento produttivo, nella sua veste di primo interlocutore della popolazione, **raccoglie le segnalazioni**, verifica la fonte del disturbo olfattivo e prende contatti con il Gestore al fine di verificare se tale disturbo sia causato da problematiche impiantistiche/gestionali che possano essere risolte in breve tempo.

Attività di verifica è comunque stata effettuata ed è in corso

d.g.r. 3018/2012. FASE A.

- Dopo aver accertato la regolarità amministrativa, il Sindaco **istituisce un tavolo** di confronto a cui sono chiamati a partecipare il gestore dell'impianto, l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni ambientali, **ARPA e ASL**.
- Nel caso si convenga che i disturbi segnalati siano determinati **da situazioni eccezionali**, con la conseguente individuazione delle cause specifiche, **non verrà avviato il monitoraggio sistematico** del disturbo olfattivo ma verranno messe a verbale le cause che hanno determinato il disagio e gli interventi da mettere in campo per evitare che possa ripetersi e, qualora necessario, si procederà ad un aggiornamento/riesame dell'autorizzazione.
- Nel caso emerga **che sussistano le condizioni per un approfondimento** del tema, e che le segnalazioni non siano attribuibili ad eventi eccezionali o ad avarie tecniche contingenti, si avvierà un monitoraggio sistematico della percezione del disturbo olfattivo presso la popolazione residente. **Le modalità di conduzione di tale indagine sono riportate nell'allegato 3.**

d.g.r. 3018/2012 . Fasi successive

7.2. Fase B

- La fase B costituisce la verifica dell'impatto olfattivo caratterizzando le fasi che generano queste emissioni.
- Ad essa si perviene dopo un preliminare accertamento della sussistenza di elementi di disagio presso la popolazione che giustificano l'investimento di risorse per lo svolgimento di questa fase di indagine (fase A).

7.3. Fase C

- Nel caso l'azienda provochi al ricettore un impatto eccessivo dalla fase B, si provvederà ad un riesame dell'autorizzazione. In tale ambito sarà chiesto al gestore dell'attività di **presentare un piano d'adeguamento** per il rispetto criteri previsti dalla presente linea guida che dovrà contenere le azioni tecniche e gestionali e i tempi necessari per l'adeguamento. Tale piano sarà valutato dall'autorità competente, eventualmente tenuto conto delle osservazioni delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale e così come approvato, farà parte della revisione dell'autorizzazione.

7.4. Fase D

- Non è altro che la riproposizione della fase A in seguito alla realizzazione del piano d'adeguamento al fine di verificare da parte dei cittadini la cessazione del disturbo olfattivo generato dall'attività.

FASE A -allegato 3-

Obiettivo della Campagna:

Monitoraggio sistematico del disturbo olfattivo tramite rilevazione delle segnalazioni di **percezione di odore** da parte della popolazione residente.

FASE A -allegato 3-

Il primo obiettivo della strategia proposta è discriminare i casi in cui il disturbo olfattivo è **dovuto ad eventi eccezionali o temporanei** o controllabili mediante semplici interventi gestionali, dai casi (per i quali si attiverà la Fase B di indagine) **in cui il disturbo è dovuto a cause strutturalmente connesse alla qualità e quantità** delle emissioni di odore in atmosfera di uno o più impianti. In quest'ottica la strategia di approccio alla Fase A di indagine deve avere i seguenti requisiti:

- economicità;
- semplicità organizzativa e di gestione;
- rigore applicativo;
- ricerca dell'oggettività dei risultati dell'indagine.

4.2 Esposizione pubblica degli scopi e dello svolgimento del monitoraggio

L'intera popolazione residente nel territorio ove il disturbo olfattivo è percepito deve essere informata circa la procedura che la pubblica amministrazione intende seguire per monitorare e contenere il disturbo olfattivo percepito dalla popolazione. Lo scopo di tale esposizione pubblica è duplice:

- trasmettere le informazioni utili affinché il monitoraggio si svolga in modo ordinato ed efficace e richiedere per **questo la piena collaborazione della popolazione**;
- trasmettere alla popolazione la fiducia che le Autorità preposte si sono fatte carico della situazione di disturbo olfattivo percepita e stanno **attivamente operando** per conseguire il suo contenimento.

La modalità di pubblicizzazione della procedura terranno conto del contesto e della numerosità della popolazione interessata. Ove possibile, si convoca per questo un'assemblea pubblica. I contenuti minimi di cui la popolazione deve essere informata sono i seguenti:

- lo scopo e lo svolgimento del monitoraggio del disturbo olfattivo ai sensi del presente documento;
- il quadro normativo essenziale per il contenimento delle emissioni di odore a tutela della qualità dell'aria;
- l'ambito amministrativo (autorizzazioni rilasciate, ecc.) in cui operano gli impianti sospettati di essere la sorgente delle emissioni di odore che producono disturbo;
- il ruolo di ciascuno dei soggetti attori della procedura (il Sindaco, le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni, l'ARPA, ecc.);
- l'obbligo, in capo al soggetto incaricato al trattamento delle registrazioni delle segnalazioni, di vagliare le segnalazioni stesse e non considerare le segnalazioni incongruenti o di dubbia validità;
- la garanzia della tutela dell'anonimato dei segnalatori.

4.4 Scelta dei segnalatori

- Deve essere concessa la possibilità di partecipare al monitoraggio in qualità di segnalatori a tutti coloro che lo desiderano. E' altresì necessario che sia **sollecitata una partecipazione numerosa dei cittadini al monitoraggio**, perché solo con un'ampia diffusione dell'iniziativa si darà sostegno ai risultati che si otterranno.
- Durante la scelta dei segnalatori è opportuno che vengano individuati in modo omogeneo con lo **scopo di coprire l'intero intorno della zona sotto osservazione**, partendo dalle abitazioni più prossime fino a quelle relativamente distanti dove solo saltuariamente viene avvertito il disturbo.

4.7 *Durata del monitoraggio del disturbo olfattivo*

- Ogni campagna di monitoraggio del disturbo olfattivo dovrebbe avere una **durata di 3 mesi**. Possono essere adottate durate diverse, valutando tuttavia che durate minori possono enfatizzare il rilievo di eventi eccezionali o contingenti mentre durate maggiori possono creare nella popolazione disaffezione all'iniziativa.
- Se, purché sia stata data adeguata pubblicizzazione al monitoraggio e non vi siano dubbi circa l'efficacia delle azioni intraprese in proposito, è esiguo il numero di schede di segnalazione raccolte rispetto al totale delle schede distribuite, **il Sindaco interrompe il monitoraggio e prende atto che non sussiste un significativo disturbo olfattivo**

SENTINELLA – Indicazioni operative

- Modalità di segnalazione:

- Modulo Cartaceo

Es. 1

- File Excel (invio a mail del Comune)


Es. 2

- Sistema Comunale

- **Compilazione dati.** Tutti i campi **SONO FONDAMENTALI:**

- Data della molestia;
- Ora di inizio e ORA DI FINE;
- Intensità (da 1 a 3);
- Tipologia di odore (c'è una lista da cui poter scegliere);
- Posizione Geografica (indirizzo o coordinate);
- Note generali;

Criteri validazione segnalazioni



Nell'utilizzare i criteri di cui al punto **“4.10 validazione delle segnalazioni”**:

- “Una segnalazione **riportata da più osservatori, compatibile con i dati meteo**, può essere assunta come un dato **sufficientemente validato** per essere riportato tra gli eventi ascrivibili alla sorgente in osservazione.
- **Segnalazioni singole**, in particolare, se **prossime** alla sorgente e compatibili con i dati meteo, possono essere assunte come **molto probabili** ed incluse nel novero degli eventi conteggiati.
- **Segnalazioni singole, a distanze remote** rispetto alla sorgente, seppur compatibili con i dati meteo, è preferibile non ascriverle tra gli eventi considerati, in particolare quando nell'area sono presenti, a distanze più prossime alla sorgente, altri possibili segnalatori che nello specifico caso non hanno rilevato odori. Potrebbe trattarsi di eventi di modesta entità o addirittura di eventi confondenti.
- Si ha compatibilità tra la segnalazione e i dati meteo quando **la direzione del vento è compatibile con il trasporto delle sostanze odorigene dalla sorgente verso il segnalatore**. Con venti di media-bassa intensità può essere assunto come area potenzialmente interessata dalla dispersione odorigena il settore compreso con **$\pm 30^\circ$** rispetto alla **direzione del vento**; con venti progressivamente più deboli **l'ampiezza dell'angolo di tale settore di influenza tende sempre più ad ampliarsi**.
- **Sono da scartare anche le segnalazioni troppo generiche del tipo “odore tutto il giorno”**, in particolare se ripetute per più giorni consecutivi. Occorre rilevare che questo tipo di segnalazioni può essere determinato dall'exasperazione del segnalatore nei confronti della problematica. Per questi motivi bisogna essere molto chiari quando si illustra il monitoraggio facendo capire chiaramente che solo le segnalazioni circostanziate e verificabili saranno considerate.”

Possibili ulteriori **criteri di validazione** delle segnalazioni

Per ambiti e aree ad **elevata antropizzazione**, per la validazione degli eventi si possono **inoltre**, aggiungere anche i seguenti indirizzi:

- 1. Vengono scartate le segnalazioni che hanno coinvolto un numero \leq di 2.** Pertanto al fine di verificare se le segnalazioni sono riconducibili ad eventi sono state considerate solo quelle che hanno coinvolto un numero $>$ di 2 segnalazioni.
- 2. ulteriore elementi di validazione è la contemporanea segnalazione della Polizia Locale o dei tecnici del Comune che comunque parteciperanno come segnalatori «speciali».**

Caratteristiche campagna

Dati della campagna odorimetrica:

periodo rilevazioni:	dal 1/5/2019 al 31/7/2019
N. segnalatori:	N° cittadini coinvolti
N. segnalazioni:	N° di segnalazioni dei cittadini
N. Eventi Validati:	N° di eventi Validati

La procedura di conduzione della campagna monitoraggio relativamente ai punti:

- *“4.2 Esposizione pubblica degli scopi e dello svolgimento del monitoraggio”*
- *“4.4 Scelta dei segnalatori”*
- *“4.6 Distribuzione delle schede di segnalazione e raccolta delle schede compilate”*

di cui all'allegato 3 alla dgr è stata effettuata **da parte del Comune di Peschiera Borromeo**. Inoltre la **scheda di rilevazione** di cui al punto

- *“4.5. Scheda di rilevazione del disturbo olfattivo”*

dell'allegato 3 è stata mutuata dall'allegato A.

Riassunto eventi

EVENTI				
Mesi	NON VALIDATO	VALIDATO	scartato	Eventi
maggio				
giugno				
luglio				
Totale				

Tabella 2: elenco degli Eventi di molestia suddivisi per mese, distinti tra gli scartati (N. di segnalazioni ≤ 2), Non validati (condizioni meteo non compatibili) e Validate (N. segnalazioni $>$ di 2 e compatibili con posizione e situazioni meteo).

Durata media




	minuti	Ore
durata media evento	0 min	0 h

Rif. Dgr IX/3018

- “Nel caso in cui si decida di attivare un monitoraggio sistematico della percezione olfattiva avvertita dalla popolazione residente, i risultati dell’indagine, oltre a rispettare i requisiti tecnici dell’allegato 3, dovranno riportare il numero degli episodi/mese attribuibili a specifiche origini derivanti dalle attività produttive. **Se gli episodi/mese supereranno per durata il 2% del numero di ore monitorate, verrà avviata la fase B**; in caso contrario, se inferiori a tali limiti, gli episodi di disturbo saranno considerati come tollerabili.”.

Rif. D.g.r. 3018/2012

Inoltre, come inoltre specificato dalla dgr al paragrafo 4.11 “Rapporto finale del monitoraggio del disturbo olfattivo” dell’Allegato 3:

<p>In presenza di un superamento di un valore medio di 15 ore di disturbo olfattivo/mese per tempo di monitoraggio di un trimestre. Necessità di un approfondimento della problematica con lo svolgimento dell’indagine prevista dalla “fase B”</p>	<p>Con valori prossimi ai limiti di ore di disturbo olfattivo, in presenza interventi migliorativi già definiti e programmati è possibile prevedere la ripetizione del monitoraggio in un tempo successivo alle modifiche strutturali o organizzative messe in atto. In assenza di interventi migliorativi sull’impianto è discrezione dell’organo di controllo richiedere lo svolgimento della “fase B”</p>	<p>Con valori ampiamente inferiori ai limiti, considerando anche l’incertezza dei dati, stimata intorno al 20%, è possibile concludere che allo stato attuale il disturbo prodotto rientra nei limiti di accettabilità. Non sono pertanto richiesti interventi migliorativi sull’impianto e non c’è necessità di svolgere approfondimenti conoscitivi attuando quanto previsto dalla “fase B”</p>
		

In considerazione delle valutazioni sopra riportate e dettagliate negli allegati, come sopra descritto, si rileva come la durata del tempo di molestia degli episodi/mese **sia superiore al 5% e la durata superiore alle 15 h.** Dalle analisi effettuate si evidenzia come il disturbo sia dovuto a cause strutturalmente connesse alla qualità e quantità delle emissioni di odore in atmosfera di un impianto; infatti il disturbo olfattivo non pare dovuto ad eventi eccezionali o temporanei o controllabili mediante semplici interventi gestionali.

FINE